



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE
SETTORE 5 - FITOSANITARIO, CACCIA E PESCA – FEAMPA – PUNTI DI ENTRATA
PORTO DI GIOIA TAURO E CORIGLIANO**

Assunto il 22/12/2023

Numero Registro Dipartimento 1858

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 20153 DEL 22/12/2023

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA CATTURA TEMPORANEA A SCOPO SCIENTIFICO DI INDIVIDUI DI BECCACCIA (SCOLOPAX RUSTICOLA) EQUIPAGGIATI CON TRASMETTITORE SATELLITARE NEL TERRITORIO REGIONALE, INVERNI 2023-2024 / 2027-2028. PROF. DIEGO RUBOLINI E SIG. ANTONIO TEDESCHI.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- la Legge Regionale n. 7 del 13/05/1996 e s.m.i., recante: “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”;
- il decreto di micro-organizzazione del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari-Forestazione n.16831 del 20/12/2022 con il quale, in esecuzione della D.G.R. n. 665 del 14/12/2022, è stata confermato “il precedente atto di micro-organizzazione, D.D.G. n. 5079 del 11/05/2022 adottato in esecuzione del R.R. n. 3/2022, limitatamente ai Settori n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del Dipartimento “Agricoltura, Risorse Agroalimentari - Forestazione”, per i quali il R.R. n.12/2022 non ha determinato modifiche organizzative;
- il D.P.G.R. n.134 del 29/12/2022, con il quale è stato conferito al Dott. Giacomo Giovinazzo l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazione”;
- la D.G.R. n.326 del 10/07/2023 con la quale è stato individuato, quale Referente dell’Autorità di Gestione del P.O. FEAMP 2014/2020, il Dott. Giacomo Giovinazzo, Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura Risorse Agroalimentari–Forestazione;
- il D.P.G.R. n.47 del 20/07/2023, con il quale è stato conferito al Dott. Giacomo Giovinazzo, l’incarico di “Referente dell’Autorità di Gestione del P.O. FEAMP 2014/2020”;
- il decreto n.11143 del 02/08/2023 con il quale è stato conferito all’Ing. Maurizio Iorfida l’incarico di Dirigente de lSettore5;
- il Decreto n. 13674 del 28/09/2023 con il quale è stato conferito al dott. Rocco Gregorio Antonio Stranieri, l’incarico di elevata qualificazione di 3° livello di graduazione, denominato “Coordinamento regionale attività di protezione, conservazione e miglioramento della fauna selvatica, esercizio della caccia, pianificazione faunistico-venatoria, nonché degli adempimenti relativi alla L. 157/92 e alla L.R. 9/96 (Ambiti Territoriali di Caccia, Associazioni Venatorie, ecc.); Coordinamento Piano regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini d’allevamento e nella specie cinghiale: Patrimonio Faunistico –Caccia. Coordinamento delle attività istruttorie relative alle sanzioni amministrative di competenza del Settore”, istituito con Decreto n. 12974 del 15/09/2023 dall’1/10/2023;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- la Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9, recante “Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l’organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell’esercizio venatorio”;

PREMESSO CHE:

- la legge quadro sulla caccia n. 157/92, prevede:
 - all’art. 4, comma 1), che “Le regioni, su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a

- scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati”;
- all'art. 4, comma 2), che “L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale”;
 - la Legge regionale n. 9/96, all'art. 3 comma 5), prevede che: “La Giunta regionale, su parere dall'Osservatorio faunistico venatorio regionale (OFVR) e dell'ISPRA, può autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, - a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura per l'inanellamento e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova dai nidi e piccoli nati. L'attività di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 157/1992”;
 - con decreto 21/05/2010, n. 123 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, assieme alla Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici – APAT e allo Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata al Mare – ICRAM, sono stati fusi in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che impartisce le direttive generali;
 - non risulta ancora essere stato istituito l'Osservatorio faunistico venatorio regionale (OFVR) previsto dall'art.7 della citata L.R. n.9/96;
 - con decreto n. 4322 del 16/11/2022 veniva autorizzato il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell'Università degli Studi di Milano, nelle persone del Prof. Diego Rubolini e del Sig. Alessandro Tedeschi, alle catture ed inanellamento, inerente il progetto: “Cattura temporanea di individui di beccaccia (*Scolopax rusticola*) nel territorio regionale per gli anni 2019/2023”, per un massimo di 20 individui/anno con i mezzi autorizzati parere ISPRA prot. n. 58737 del 11/10/2019;

CONSIDERATO CHE:

- con PEC del 04/08/2023, inviata alle amministrazioni regionali interessate, tra cui la Regione Calabria, l'ISPRA trasmetteva “in riferimento alla richiesta inviata dal Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell'Università degli studi di Milano con referente il Prof. Diego Rubolini, acquisita al protocollo ISPRA con prot. n. 40452/2023” il parere favorevole dell'Istituto “circa le attività di cattura proposte dal Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell'Università degli Studi di Milano con referente il prof. Diego Rubolini in collaborazione con il Sig. Antonio Tedeschi”;
- nel suddetto parere:
 - si specificava che “Dette attività andranno condotte nei territori di competenza delle Amministrazioni in indirizzo” (tra cui la Regione Calabria) “nei mesi di ottobre-marzo degli anni dal 2023-2024 al 2027-2028 per complessivi massimo 20 individui/anno di beccaccia per regione”;
 - si richiedeva copia dell'autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni;
 - si prescriveva “di richiedere, nell'atto autorizzativo, che i responsabili della ricerca inviino” all'ISPRA “il consuntivo delle catture effettuate, eventualmente suddivise per classe di età (adulti/giovani)”;
- con PEC del 28/11/2023, il Prof. Diego Rubolini, del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell'Università degli Studi di Milano, segnalava che “In seguito alla ricezione del

parere favorevole espresso da ISPRA relativamente alle attività in oggetto” (di cattura temporanea beccaccia) “non è pervenuta allo scrivente alcun rinnovo del decreto di autorizzazione attualmente in corso di validità” e “Al fine di programmare in maniera adeguata lo svolgimento delle attività di cattura temporanea della specie per i prossimi mesi” chiedeva “di procedere al rinnovo del decreto autorizzativo entro il termine di scadenza del decreto precedente (31 dicembre 2023)”;

ATTESO CHE:

- l'art. 21 bis della citata Legge Regionale n. 7/1996 prevede che: “A decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14” (Attività di gestione) “e 17” (Attribuzione della gestione) “si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”;
- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

RITENUTO di dover procedere al rilascio della relativa autorizzazione;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

Su proposta del Responsabile del Procedimento competente, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal medesimo responsabile;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DI PRENDERE ATTO del parere ISPRA Prot. 0043511/2023 del 04/08/2023 richiamato in narrativa, in atti d'ufficio.

DI AUTORIZZARE il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell'Università degli Studi di Milano, nelle persone del Prof. Diego RUBOLINI e del Sig. Alessandro TEDESCHI, ad effettuare le attività di cattura ed inanellamento di cui al progetto: “Cattura temporanea di individui di beccaccia (*Scolopax rusticola*) nel territorio regionale per gli anni 2023-2024/2027-2028”, per un massimo di 20 individui/anno con i mezzi autorizzati nel suddetto parere ISPRA.

DI FARE OBBLIGO al Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell'Università degli Studi di Milano di inoltrare all'ISPRA e al Dipartimento “Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione” della Regione Calabria, apposita relazione annuale contenente i dati delle attività svolte con i dettagli richiesti dal parere ISPRA.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria.

DI NOTIFICARE il presente atto all'ISPRA e al Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell'Università degli Studi di Milano.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento nel BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n° 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione nel sito istituzionale della regione, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n° 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n° 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

DI PRECISARE CHE avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Catanzaro da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla notifica dell'atto, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dello stesso.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Rocco Gregorio Antonio Stranieri

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

MAURIZIO IORFIDA

(con firma digitale)